



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche economiche e del lavoro, politiche per l'istruzione, la formazione, la ricerca, la cultura, il turismo, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca, bonifica)

progetto di legge relativo a:

NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO" E ALLA LEGGE REGIONALE 28 Aprile 1998, N. 19 "NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO"

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di legge n. 182 d'iniziativa del consigliere Sergio Antonio Berlato.

Licenziato l'**11-11-2016** nella seduta n. **46**
con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 40	21	5	14
Maggioranza richiesta	n. 21			

Incaricato a relazionare in aula il consigliere Sergio Antonio Berlato
Correlatore il consigliere Simone Scarabel

NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO" E ALLA LEGGE REGIONALE 28 Aprile 1998, N. 19 "NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO"

Relazione:

Caccia e pesca influenzano la vita umana fin dalle origini. Per parecchi secoli, infatti, la sopravvivenza della specie umana è stata garantita attraverso la cattura degli animali selvatici. Ad oggi, le attività venatoria e piscatoria rappresentano dei pilastri fondamentali della cultura rurale. Queste attività infatti, sono spesso strumenti indispensabili per garantire una corretta gestione e conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente.

La pesca e la caccia assurgono ad attività educative per ogni cittadino, poiché incentivano anche la socialità e la solidarietà. Rappresentano una vera e propria tradizione che si manifesta anche attraverso feste, mercati, fiere. Infine queste attività favoriscono lo sviluppo economico e creano occupazione, non solo nella produzione di armi ed arnesi per la caccia e la pesca, ma anche nella produzione delle munizioni, dell'abbigliamento, della buffetteria, della mangimistica, della cinofilia, del turismo venatorio e piscatorio.

I cacciatori ed i pescatori garantiscono, spesso con risorse proprie, la maggior parte degli interventi di razionale gestione e di tutela delle risorse faunistiche e ambientali, anche attraverso l'utilizzo di onerose tasse di concessione statali e regionali alle quali si aggiungono i pagamenti delle quote di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia, ai Comprensori Alpini ed ai bacini di pesca.

Anche in Europa l'esercizio della caccia e della pesca rappresentano non solo un patrimonio culturale ma, altresì, elementi portanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Infatti, con una recente sentenza la Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo riconosce e sancisce che "la caccia fa parte della gestione e della conservazione della natura e ha una rilevanza pubblica necessaria e giustificata" (CJDH n. 9307/07, 20/01/2011).

Il presente progetto di legge viene proposto al fine di difendere, attraverso una adeguata normativa, gli ostacoli che, ad oggi, in Italia, affliggono l'attività venatoria e la pesca pur essendo attività lecite e tutelate dalle normative statali vigenti ed esplicitamente previste dalle Direttive comunitarie di riferimento.

Le tensioni e i problemi che affliggono l'esercizio venatorio e la pesca nel nostro Paese sono un'anomalia tutta italiana, spesso alimentata ad arte da mere strumentalizzazioni di natura politica o dall'estremismo animal-ambientalista. Oggi, infatti, sono aumentati i casi in cui l'attività venatoria e la pesca hanno trovato l'opposizione da parte di chi è ideologicamente contrario a tali forme di prelievo.

Ebbene a fronte di questa situazione oramai di grave emergenza lo Stato stesso deve intervenire a garantire l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, non solamente nell'interesse dei cacciatori e dei pescatori.

In attesa che il Parlamento introduca il reato di disturbo all'attività venatoria e piscatoria la Regione del Veneto per quanto di competenza, tramite il presente progetto di legge propone, ritenendo opportuno un analogo intervento legislativo, l'inserimento dell'articolo 35 bis alla legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e l'inserimento dell'articolo 33 ter alla legge regionale 28 aprile 1998, n.19.

L'articolo 35 bis consta di quattro commi.

Al primo comma del presente articolato sono sanzionate le azioni di coloro i quali concretizzano con il proprio comportamento veri e propri ostacoli all'esercizio della caccia, in casi estremi, le impediscano nella loro estrinsecazione, di modo che l'azione di caccia non possa avere libero e tranquillo svolgimento.

Al secondo comma si statuisce che all'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

Al terzo comma si stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

Al quarto comma si introduce nella fattispecie una esclusione espressa dal regime sanzionatorio, almeno per quegli atti che rientrano nell'esercizio dell'attività agricola ex art. 2135 del Codice Civile, una sorta di salvaguardia per l'imprenditore agricolo.

L'articolo 33 ter consta di tre commi.

Al primo comma del presente articolato sono sanzionate le azioni di coloro i quali concretizzano con il proprio comportamento veri e propri ostacoli all'esercizio della pesca, in casi estremi, le impediscano nella loro estrinsecazione, di modo che l'azione di pesca non possa avere libero e tranquillo svolgimento.

Al secondo comma si statuisce che all'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

Al terzo comma si stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.

Il progetto di legge presentato oggi in Aula risulta in parte modificato nel testo rispetto al provvedimento originario depositato (aggiunto comma 4 all'articolo 1), grazie ai contributi recepiti dalla Terza Commissione nel corso delle audizioni che hanno visto la partecipazione di province e Città metropolitana, associazioni a tutela dell'ambiente e in rappresentanza del mondo agricolo e venatorio, oltre che in ragione delle posizioni emerse in sede istruttoria.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta dell'11 novembre 2016 ha approvato a maggioranza il progetto di legge con modifiche.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta – Lega Nord – Padania (Nicola Finco, Marino Finozzi, Gianpiero Possamai),

Zaia Presidente (Nazzeno Gerolimetto con delega Stefano Valdegamberi), Fratelli d'Italia – AN- Movimento per la cultura rurale (Sergio Berlato). Astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera), Lista Tosi per il Veneto (Stefano Casali). Contrari i rappresentanti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle (Erika Baldin, Simone Scarabel).

Incaricato di relazionare in Aula il consigliere Sergio Antonio Berlato e correlatore il consigliere Simone Scarabel.

NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO" E ALLA LEGGE REGIONALE 28 Aprile 1998, N. 19 "NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO"

Art. 1 – Modifica all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" è inserito il seguente:

"Art. 35bis - Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria.

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi."

4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto dell'articolo 842 del Codice Civile."

Art. 1 – Modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Dopo l'articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998 n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" è inserito il seguente:

"Art. 33 ter - Disturbo all'esercizio dell'attività piscatoria e molestie agli esercenti l'attività piscatoria.

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.

3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.”.

Art. 3 - Norma Finanziaria.

1. La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 – Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”	4
Art. 1 – Modifica a “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.	4
Art. 3 - Norma Finanziaria.	5